Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 17 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 35.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Soda caustica	**Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole dal 30 ottobre 1940 al 31 dicembre 1942)**	**Kg. 500**	**sei mesi**
Steli e fiori di piretro	**Per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942)**	**Kg. 100**	un anno

Art. 2.

E' estesa alle lamiere di ferro greggie la temporanea importazione prevista dal R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 803, per le lamiere di ferro stagnate destinate alla fabbricazione di tappi corona.

Art. 3.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti gli involucri di maglie di fibre tessili varie (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente « focaccette ») di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

Art. 4.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicate, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *Malto*: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.
La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.
(R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

b) *Linters idrofili*: per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti.
La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.
(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).
La concessione è estesa alla fabbricazione di nitrocellulosa.

c) *Cascami di celluloide*: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide.
La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.
(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

d) *Citrato di calcio biologico*: per la fabbricazione di acido citrico.
La concessione è valevole fino al 30 novembre 1943-XXII.
(R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44; R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276 e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

Art. 5.

E' concessa la temporanea esportazione di tessuti di cotone o di altre fibre tessili, per essere guttapergati.
La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 6.

E' ripristinata con validità permanente la temporanea esportazione di piccole bottiglie di vetro contenenti bibite, destinate ad essere vuotate, prevista da ultimo dal Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 36.

Convalidazione del Regio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto Reale 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350, con il quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministerò delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 37.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 38.

Convalidazione dei Regi decreti 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 39.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, è sospesa l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

Art. 2.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1, lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue

specialità, nonchè del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, che appartengano o abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

Art. 3.

Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2 prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 40.

Limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa, da parte di fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia luce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che trattasi di urgente misura di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 14 del testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è aggiunto il seguente periodo:

« Tale rivalsa è limitata, anche oltre il 31 dicembre 1940, alla parte eccedente i dieci centesimi per Kilowattora quando trattasi di energia elettrica tassata, destinata ad uso di illuminazione ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del motopeschereccio « Impero ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 414, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Impero* già temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 18 del 30 agosto 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 63.

(519)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 febbraio 1941-XIX.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939-XVII, con il quale furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Banca;

Considerato che il gr. uff. Ettore Morichini, membro del Consiglio di amministrazione della suddetta Banca, in qualità di rappresentante degli Enti partecipanti al capitale, è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio medesimo;

Su conforme designazione dell'assemblea dei partecipanti al capitale della predetta Banca;

Decreta:

Il comm. Cesare Augusto Marcucci è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza degli Enti partecipanti al capitale della Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(566)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 febbraio 1941-XIX.

Nomina dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana « Umberto I » di Cerda (Palermo), della Cassa rurale ed artigiana di Solofra (Avellino), della Cassa rurale « San Martino » di Bruscoli, con sede nel comune di Firenzuola (Firenze) e della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana « Umberto I », di Cerda, con sede nel comune di Cerda (Palermo), della Cassa rurale ed artigiana di Solofra, con sede nel comune di Solofra (Avellino), della Cassa rurale « S. Martino » di Bruscoli, con sede nel comune di Firenzuola (Firenze) e della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1° il dott. Edoardo Battaglia fu Salvatore, per la Cassa rurale ed artigiana « Umberto I » di Cerda, con sede nel comune di Cerda (Palermo);

2° l'avv. Costantino Di Maio, per la Cassa rurale ed artigiana di Solofra, con sede nel comune di Solofra (Avellino);

3° il sig. Tullio Sperduti fu Antonio, per la Cassa rurale « S. Martino » di Bruscoli, con sede nel comune di Firenzuola (Firenze);

4° il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco, per la Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(567)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione all'esercizio alla « Compagnia di Roma », Società di riassicurazioni e partecipazioni assicurative, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di riassicurazioni e partecipazioni assicurative « Compagnia di Roma », con sede in Roma, col capitale sociale di L. 200.000.000 (duecento milioni) versate L. 100.000.000 (cento milioni) costituita in Roma il 31 ottobre 1940-XIX, con atto a rogito Crispini rep. 20034, registrato a Roma il 9 novembre 1940-XIX, Ufficio atti pubblici 5932, vol. 603, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, in Italia ed all'estero, dell'industria della riassicurazione in tutti i rami danni e nel ramo vita;

Visto il decreto interministeriale in data 28 ottobre 1940-XIX, col quale è stata autorizzata, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 945 la costituzione della predetta Società;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima di riassicurazioni e partecipazioni assicurative « Compagnia di Roma » con sede in Roma, col capitale sociale di L. 200.000.000 (duecento milioni) versate L. 100.000.000 (cento milioni) costituita in Roma il 31 ottobre 1940-XIX, con atto a rogito Crispini rep. 20034, registrato a Roma il 9 novembre 1940-XIX, Ufficio atti pub-

blici 5932, vol. 603, è autorizzata all'esercizio, in Italia ed all'estero, dell'industria della riassicurazione in tutti i rami danni e nel ramo vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(549)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla « Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari » all'esercizio della propria attività.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per la attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata l'11 novembre 1940-XIX, della Società anonima Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima « Compagnia di amministrazioni e gestioni immobiliari », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

(568)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, ad emettere polizze di assicurazione abbinate ai buoni del Tesoro 5 % 1950.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alla stessa tariffa e condizioni approvate con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949;

Considerato che le modalità di emissione dei buoni del Tesoro 5 % 1950 sono analoghe a quelle dei buoni del Tesoro 5 % 1949;

Decreta:

La Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 in base alla tariffa e alle condizioni speciali approvate con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII, per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1941-XIX - N. 35

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,35
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3,00% Lordo	51,775
Id. 5,00% (1935)	91 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,025
Id. Id. 5,00% (1936)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,825
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,80
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	94,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,45
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	199041	35 —	Bardone *Giacomina* fu Emilio, nubile, dom. ad Andorno Cacciana (Novara).	Bardone *Maria-Francesca-Giacomina* fu Emilio, nubile, dom. ad Andorno Cacciana (Novara).
P. Naz. 5 %	2795	25 —	Raggio Olga fu Marco-Aurelio, moglie di Gonni Giuseppe, dom. a La Spezia (Genova). L'usufrutto vitalizio spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Guano *Maria Luigia* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Genova.
P. R. 3,50 %	34931	59,50	Cavagnoli *Pietro* fu Francesco, dom. a Corte Palasio (Milano), ipotecato a favore della Opera Pia De Ferrari Brignole Sale in Genova.	Cavagnoli *Giovanni-Pietro* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	95885	14 —	Parla *Ambrogio* fu Pancrazio, dom. a Milano.	Parla *Giovanni-Ambrogio* fu Pancrazio, dom. a Milano.
Buono Tesoro (1940)	310 Serie 4ª	Capitale 8000 —	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Pozzi Carolina* fu Giovanni vedova Rescaldani.	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Cozzi Maria-Carolina* fu Giovanni, vedova Rescaldani.
P. R. 3,50 %	74267	140 —	Milano Maria di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre dom. ad Isernia (Campobasso) con usufrutto cong. e cumulat. a Labella *Federico* fu Emanuele e Cappellini *Luisa* fu Giuseppe, ved. Polloni, dom. a Isernia.	Come contro. Con usufrutto cong. e cumulat. a Labella *Luigia* fu Emanuele e Cappellini *Luigia* fu Giuseppe, ved. Polloni, dom. ad Isernia.
Rendita 5 % (1935)	168594	175675 —	Carignani Maria fu Carlo, interdetta sotto la tutela di Reichlin Mario di Adolfo, dom. in Napoli.	*Aventi diritto alla successione di* Carignani Maria fu Carlo, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	435159	311,50	Citoni Franco fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Fornari Betta fu *Alberto* dom. a Roma. Usufrutto a Fornari Betta fu *Alberto* dom. in Roma.	Come contro. Fornari Betta fu *Abramo*, dom. a Roma, con usufrutto a Fornari Betta fu *Abramo*, dom. a Roma.
Id.	203592	864,50	Ardoino Violantina fu Giuseppe, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio). Usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino vedova di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro. Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. in Diano Marina (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 % (1934)	503375 509042	350 — 175 —	La Cara Francesco fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Francesco fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* o *Maria-Anna* fu Francesco, nubile dom. a Palermo.
I. Id.	503378 509036	350 — 175 —	La Cara Federico fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Anna-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.	La Cara Federico fu Giuseppe, dom. a Palermo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di La Cara *Marianna* o *Maria-Anna* fu Francesco, nubile, dom. a Palermo.
Id.	329508	70 —	Cattedrale di Cuneo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Cerutti Luigia* fu Francesco ved. Bianco *Michele*, dom. in Cuneo.	Cattedrale di Cuneo, vincolato di usufrutto a favore di *Cerruti Luigia-Annunziata* fu Francesco ved. Bianco *Giuseppe-Michele*, dom. in Cuneo.
Cons. 3,50 % (1906)	414979	52,50	Giaimo Francesca di Giovanni-Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Alimena (Palermo).	Giaimo Francesca di Giovanni-Battista, *nubile*, dom. in Alimena (Palermo).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	184704	857,50	Raffo *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia* fu Luigi, ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Maria-Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi, ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova)
Id. Id.	139014 166966	1.074,50 409,50	Raffo *Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo Amelia fu Luigi ved. Raffo, dom. in Lavagna (Genova).	Raffo *Maria-Giovanna* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id. Id.	135259 166997	1.074,50 409,50	Raffo *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo Amelia vedova Raffo, dom. in Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	184705	857,50	Raffo *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia* fu Luigi ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi ved. Raffo, dom. a Lavagna (Genova).
Id.	193572	35 —	Raffo *Giovanna-Enrica* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amalia-Elena* fu Luigi, ved. di Raffo Giovanni dom. a Lavagna (Genova).	Raffo *Ave-Milena-Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Raffo *Amelia* fu Luigi ved. di Raffo Giovanni, dom. a Lavagna (Genova).
P. R. 3,50 %	164006	45,50	Bovard *Louis-Germain* de feu Eugène-Louis, minore sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Béatrice veuve Bovard, dom. a Parigi, con usufrutto a Usel Jeanne-Marie-Béatrice de feu Clément veuve Bovard dom. a Parigi.	Bovard *Léon-Germain* de feu Eugène-Louis, ecc., come contro. Usufrutto come contro.
Id.	194092	171,50	Bovard Adolphe-François-Albert-Charles-Paul-Lucien, *Louis-Germain* fu Eugène-Louis, minori sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Beatrix fu Clément vedova di Bovard Eugène-Louis, dom. a Parigi.	Bovard Adolphe-François-Albert-Charles-Paul-Lucien, *Leon-Germain* fu Eugène-Louis, minori ecc., come contro.
Id.	164005	129,50	Bovard-*Louis-Germain* de feu Eugène-Louis, minore sotto la patria potestà della madre Usel Jeanne-Marie-Beatrice veuve Bovard, domic. a Parigi.	Bovard *Léon-Germain* de feu Eugène-Louis, minore, ecc., come contro.
Id. Id. Id.	77606 77607 77608	70 — 140 — 140 —	Picece Luigi di Carmine, dom. a Venosa (Potenza).	Picece Luigi di Carmine, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Venosa (Potenza).
Cons. 3,50 % (1906)	650728	70 —	Ramoino *Clelia* fu Natale, moglie di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	Ramoino *Maria-Geronima-Clelia* fu Natale, ecc. come contro.
P. Naz. 4,50 %	11233	90 —	Rossi *Ferdinanda* fu Sergio, minore sotto la patria potestà della madre Enrica Bovi di Ferdinando ved. di Rossi Sergio, dom. a Ferrara.	Rossi *Maria-Ferdinanda* fu Sergio, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934) Cons. 3,50 % (1906)	167411 661863	735 — 364 —	Maresca *Angelina* fu *Giosuè*, nubile, dom. in Napoli.	Maresca *Angiola-Maria* fu *Carmelo-Giosuè*, domiciliata in Napoli.
Id. Id.	689670 702267	175 — 192,50	Mastronardi *Maria-Rosina fu* Pasquale, nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	Mastronardi *Rosa-Maria di* Pasquale nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).
Id. Id.	635471 643266	140 — 154 —	Mastronardi *Rosina* di Pasquale, nubile, domiciliata in Acquaviva delle Fonti (Bari).	Mastronardi *Rosa-Maria* di Pasquale, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).
P. R. 3,50 % (1934)	209247	17,50	*Veralli Celestina* fu Lorenzo, ved. Thevenet Giovanni dom. a Milano, vincolato di usufrutto a favore di Bozzotti Erminia fu Pietro ved. Sperati.	*Varali Thevenet Maria-Rosa-Celestina* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	209248	17,50	*Thevenet Giovanni* fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre Gianoni Teresa, vincolato d'usufrutto a favore di Bozotti Erminia fu Pietro, ved. Sperati.	*Varali-Thevenet Giovanni-Erminio-Luigi* fu Adolfo, minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	26082	42 —	*Castelli* Antonino fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre *Albano* Rosa fu Ignazio, vedova di *Castelli* Carmelo dom. in Nicosia (Catania).	*Castello* Antonino fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Albano* Rosa fu Ignazio, vedova di *Castello* Carmelo dom. in Nicosia (Catania).
Buono Tesoro (1949)	8098 Serie A 8114 Serie A	Capitale 10.000 — 3.500 —	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Aurora*, dom. ad Imperia, con usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora*.	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*, dom. ad Imperia, con usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*.
P. R. 3,50 % (1934) Cons. 3,50 % (1906)	415087 268351 828524	1.155 — 2.940 — 52,50	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Aurora* dom. in Imperia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.	Sina Adriano fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Delmonte *Maria-Luisa-Aurora*, dom. in Imperia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.
P. R. 3,50 % (1934)	432187	2.205 —	Sina Giovanni fu Francesco dom. in Imperia. Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Dalcedo e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.	Come contro. Usufrutto vitalizio a favore di Delmonte *Maria-Luisa-Aurora* fu Epifanio ved. Sina Francesco, dom. in Imperia.
Rendita 5 %	106291	1.020 —	Come sopra.	Coma sopra.
Buoni del Tesoro (1943)	381 Serie I 426 Serie H	Capitale 40.000 — 1.000 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli Virginia fu *Giovanni*, ved. Della Giovanna, dom. in Cremona.	Come contro; fu *Giuseppe-Antonio, detto Giovanni* ved. Della Giovanna, dom. in Cremona.
Id.	382 Serie I	15.000 —	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia fu *Giovanni*.	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia fu *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*.
Rendita 5 %	108575	495 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli nia di *Giovanni* dom. a Cremona.	Come contro; di *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
Id.	108577	165 —	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia di *Giovanni dom.* a Cremona.	Come sopra, con usufrutto ad Antonioli Virginia di *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
P. R. 3,50 % (1934)	493853	56 —	Della Giovanna Bernardino fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Antonioli Virginia fu *Giovanni*, dom. a Cremona.	Come contro; fu *Giuseppe-Antonio detto Giovanni*, dom. a Cremona.
Cons. 3,50 % (1906)	563756	35 —	*Alberito* Susanna di Giuseppe, moglie di Olivero *Bartolomeo*, dom. a Sommariva Bosco (Cuneo).	*Albrito* Susanna di Giuseppe, moglie di Olivero *Giovanni-Salutore* di Filippo, dom. a Sommariva del Bosco (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

(424)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	170235	340 —	Segalerba *Attilia* fu Luigi, nubile, inferma di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Segalerba Gian Carlo fu Luigi dom. a Genova	Segalerba *Maria-Attilia* fu Luigi, nubile ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	68225	143,50	*Sciancalepre* Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Carella Savina di Antonio vedova di *Sciancalepre* Giuseppe dom. in San Ferdinando di Puglia (Foggia).	*Sciancalepore* Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Carella Savina o *Sabina* di Antonio vedova di *Sciancalepore* Giuseppe dom. in San Ferdinando di Puglia (Foggia).
P. R. 3,50 % (1934)	509032	350 —	Maggiore Francesco fu Filippo dom. a Palermo; usufrutto a La Cara *Anna-Maria* fu Francesco nubile dom. a Palermo.	Maggiore Francesco fu Filippo dom. a Palermo; usufrutto a La Cara *Marianna* o *Maria-Anna* fu Francesco dom. a Palermo.
Id.	409938	28 —	Mellone *Tommaso* fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Coscione *Pasqualina* dom. a Napoli.	Mellone *Tammaro* fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Coscione *Pasqua* o *Pasqualina* dom. a Napoli.
Rendita 5 %	035903	550 —	Venturini Chiara fu *Giulio* minore sotto la patria potestà della madre Mischi Antonia fu Luigi ved. Venturini dom. in Parma.	Venturini Chiara fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* fu Luigi, ved. Venturini dom. in Parma.
Id.	033180	60 —	Venturini Gian Carlo fu *Giulio*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Antonia* dom. a Parma.	Venturini Gian Carlo fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* dom. a Parma.
Id.	033179	550 —	Venturini Alberta fu *Giulio* minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Antonia* fu Luigi ved. Venturini, dom. in Parma.	Venturini Alberta fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* fu Luigi ved. Venturini, dom. in Parma.
Id.	033181	60 —	Venturini Alberta fu *Giulio*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Antonia* dom. a Parma.	Venturini Alberta fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* dom. a Parma.
Id.	033178	550 —	Venturini Maria-Vittoria fu *Giulio*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Antonia* fu Luigi vedova Venturini dom. in Parma	Venturini Maria-Vittoria fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* fu Luigi ved. Venturini dom. a Parma.
Id.	033182	60 —	Venturini Maria-Vittoria fu *Giulio*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Antonia* dom. a Parma	Venturini Maria-Vittoria fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Mischi *Maria-Antonietta* dom. a Parma.
Id.	167256	1800 —	Covi Giovanna fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre *Covi* Manzi Fè Marcella di Ignazio-Giorgio dom. a Milano; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Covi* Manzi Fè Marcella di Ignazio-Giorgio dom. a Milano.	Covi Giovanna fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre *Manzi* Fè Marcella di Ignazio-Giorgio *ved. Covi* dom. a Milano; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Manzi* Fè Marcella di Ignazio-Giorgio *ved. Covi* dom. a Milano.
Id.	167257	1800 —	Covi Adolfo fu Alberto, minore ecc., come sopra; vincolata d'usufrutto come sopra.	Covi Adolfo fu Alberto, minore ecc., come sopra; vincolata d'usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	161446	10.500 —	Lupi *Catterina* di Cristoforo, nubile, dom. a Porto Maurizio; vincolata come dote costituitasi dalla titolare in contemplazione del suo matrimonio con Ascheri Bernardo.	Lupi *Maria-Catterina-Maddalena-Giuseppina* di Cristoforo, nubile dom. a Porto Maurizio; vincolata come contro.
Rendita 5 %	49105	600 —	Francia *Maria* di Angelo moglie di Solerio Carlo, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Francia *Anna-Maria* di Angelo, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	124960	220 —	Badaracco *Guglielma* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè dom. a Borzonasca (Genova).	Badaracco *Guglielmo* fu Giovanni *o fu Domenico-Giovanni*, minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè dom. in Borzonasca (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	314573	14 —	Badaracco Guglielmo fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Maria di Domenico vedova Badaracco dom. in Acero fraz. del comune di Borzonasco (Genova).	Badaracco Guglielmo fu *Giovanni o fu Domenico-Giovanni*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	817431	70 —	Badaracco Guglielmo fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Badaracco Oliva fu Giovanni dom. in Acero di Borzonasco (Genova).	Badaracco Guglielmo fu *Giovanni o fu Domenico-Giovanni*, minore sotto la tutela di Badaracco Oliva fu Giovanni dom. in Acero di Borzonasco (Genova).
Id.	456038	332,50	Cafiero *Luisa* fu Nicola, moglie di Giosuè *Amitrano* dom. a Napoli; vincolata per dote.	Cafiero *Luigia* fu Nicola, moglie di Giosuè *Ametrano* dom. a Napoli; vincolata per dote.
Id.	600017	336 —	Come sopra, dom. a Piano di Sorrento (Napoli).	Come sopra, dom. a Piano di Sorrento (Napoli).
P. Naz. 5 %	2404	400 —	Anfossi Maria-Maddalena fu Battista moglie di *Masocro* Vincenzo dom. a San Damiano d'Asti (Alessandria).	Anfossi Maria-Maddalena fu Battista, moglie di *Masoero* Vincenzo dom. a San Damiano d'Asti (Alessandria).
P. R. 3,50 %	512321	49 —	*Lurglio* Luigi di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre dom. ad Oliveto Citra (Salerno).	*Lurgio* Luigi di Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	512822	49 —	*Lurglio* Giuseppina di Giuseppe, nubile, minore sotto la patria potestà del padre dom. ad Oliveto Citra (Salerno).	*Lurgio* Giuseppina di Giuseppe nubile, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	157744	260 —	Pia Clelia di Valerio, minore sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione della madre Corino *Elvira* fu Vittorio, dom. a *Castiglione* d'Asti (Asti) con pagamento personale a favore di Corino *Elvira* fu Vittorio, moglie legalmente separata da Pia Valerio, dom. a *Castiglione* d'Asti (Asti).	Pia Clelia di Valerio, minore sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione della madre Corino *Margarita-Elvira* fu Vittorio, dom. a *Castigliole* d'Asti (Asti) con pagamento personale a favore di Corino *Margarita-Elvira* fu Vittorio, moglie legalmente separata da Pia Valerio dom. a *Castigliole* d'Asti (Asti).
Id.	157743	260 —	Pia Adelio di Valerio, minore ecc., come sopra.	Pia Adelio di Valerio, minore ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	506530	280 —	Paradossi Anita fu Francesco, maritata Fazzi, dom. in Collesalvetti (Livorno) con usufrutto a Nassi *Tecla-Gelsomina* fu Giuseppe ved. Paradossi.	Paradossi Anita fu Francesco, maritata Fazzi, dom. in Collesalvetti (Livorno) con usufrutto a Nassi *Maria-Egrina detta Tecla* fu Giuseppe ved. Paradossi.
Id.	506532	280 —	Paradossi Umberta fu Francesco, maritata Menicucci, dom. a Collesalvetti (Livorno), con usufrutto come sopra.	Paradossi Umberta fu Francesco, maritata Menicucci, dom. a Collesalvetti (Livorno), con usufrutto come sopra.
Id.	506531	280 —	Paradossi Ermelinda fu Francesco, maritata Taccini, dom. a Collesalvetti (Livorno), con usufrutto come sopra.	Paradossi Ermelinda fu Francesco, maritata Taccini, dom. a Collesalvetti (Livorno), con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	333933	280 —	Gentili Pazienza fu Pietro moglie di Nuti Carlo, dom. in Monsummano (Lucca); l'usufrutto vitalizio spetta a Venturini *Filomena* fu Marsilio vedova di Gentili Pilade.	Gentili Pazienza fu Pietro moglie di Nuti Carlo, dom. in Monsummano (Lucca); l'usufrutto vitalizio spetta a Venturini *Concordia-Filomena* fu Marsilio vedova di Gentili Pilade.
P. R. 3,50 %	193491	717,50	*Isaccsi* Lydia di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.	*Isacchi* Lydia di *Isacco, detto Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	02434	175 —	Peduzzi *Mariana* di Giuseppe ved. Luppi Emanuele dom. a Schignano (Como).	Peduzzi *Marianna* di Giuseppe ved. Luppi Emanuele dom. a Schignano (Como).
B. del Tesoro Nov. (1940)	4904 (Serie A)	Capitale 19.500 —	Rossi *Eugenio-Basilio* fu Luigi dom. a Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi dom. a Torino.
Id.	4910 (Serie A)	Capitale 9500 —	Rossi *Basilio-Eugenio* fu Luigi dom. a Torino.	Rossi *Basilio-Luigi-Giovanni-Battista* fu Luigi dom. a Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935) Id. Id. Id.	22954 22955 22956 22957	100 — 100 — 3775 — 3775 —	Folloni *Maria-Pia* fu Diederico, minore sotto la patria potestà della madre Gasparini Adele fu Domenico, dom. in Campagnola (Reggio Emilia).	Folloni *Pia-Teresa-Domenico* fu Diederico, minore sotto la patria potestà della madre Gasparini Adele fu Domenico dom. in Campagnola (Reggio Emilia).
Cons. 3,50 % (1906)	679384	483 —	Baillin Maria ed Elena fu Dario, minore sotto la patria potestà della madre Mascherana Angela di Antonio, dom. a Torino, con ipoteca a favore di Ranzoni Enrichetta e *Clotilde* fu Gerolamo e Mascherana Angela di Antonio, ved. Baillin.	Baillin Maria ed Elena fu Dario, minore sotto la patria potestà della madre Mascherana Angela di Antonio, dom. a Torino, con ipoteca a favore di Ranzoni Enrichetta e *Maria-Clotilde* fu Gerolamo ecc., come contro.
Rendita 5 %	159469	900 —	Griffini *Annunciata*-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio-Emanuele dom. a Caltanissetta.	Griffini *Annunziata*-Rosa-*Oliva*-Giuditta-Maria fu Vittorio-Emanuele nubile dom. in Caltanissetta.
P. R. 3,50 %	512124	1767,50	Griffini *Annunciata*-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio-Emanuele nubile dom. a Caltanissetta.	Griffini *Annunziata*-Rosa-*Oliva*-Giuditta-Maria fu Vittorio-Emanuele, nubile dom. a Caltanissetta.
P. R. 3,50 % (1934)	44832	525 —	Costelli Angela fu Pietro, moglie di Vogliotti Vincenzo dom. a Castagnole Monferrato (Alessandria) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gino *Francesca* fu Giuseppe, ved. *Castelli* Pietro dom. a Castagnole Monferrato.	Costelli Angela fu Pietro, moglie di Vogliotti Vincenzo dom. a Castagnole Monferrato (Alessandria) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gino *Maria-Francesca* fu Giuseppe, ved. di *Costelli* Pietro dom. a Castagnole Monferrato.
Id.	44833	255 —	Costelli Carmelina fu Pietro, moglie di Ferrari Giuseppe domiciliata a Castagnole Monferrato (Alessandria): usufrutto come sopra	Costelli Carmelina fu Pietro, moglie di Ferrari Giuseppe domiciliata a Castagnole Monferrato (Alessandria): usufrutto come sopra.
Buoni Tesoro (1940)	1883 Serie 3ª	Cap. 2000 —	Pirani *Aurelio* fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giuliodori Cesira, vedova Pirani.	Pirani *Pietro* fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giuliodori Cesira, vedova Pirani.
Cons. 3,50 % (1906)	1938	700 —	Pozzo *Lucia* fu Giovanni vedova di Scotti Giuseppe dom. a Torino	Pozzo *Maria-Lucia* fu Giovanni vedova di Scotti Giuseppe dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	353460	175 —	Cesano Adele fu Giovanni, nubile interdetta sotto la tutela della madre Garavana *Margherita* fu Giuseppe ved. Cesano dom. a S. Germano Vercellese (Vercelli).	Cesano Adele fu Giovanni, nubile interdetta sotto la tutela della madre Garavana *Maddalena-Margherita* fu Giuseppe ved. Cesano dom. a S. Germano Vercellese (Vercelli).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 8 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(160)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle Scuole medie governative;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per sistemi Cima, Gabelsberger-Noè e Meschini (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi », nei giorni 15, 16 e 17 maggio corrente anno.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparati ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e i diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali, nautici e nelle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933-XI.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei tre sistemi legalmente riconosciuti (Cima, Gabelsberger-Noe e Meschini) negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media.

Coloro i quali negli esami di abilitazione indetti con decreto Ministeriale 20 novembre 1938-XVII, abbiano superato le prove di esame per due sistemi e non abbiano sostenuto quelle del terzo, potranno presentarsi a sostenere le prove per il terzo sistema, senza l'obbligo di provvedere nuovamente al pagamento della tassa di L. 200 di cui all'art. 16 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Coloro i quali abbiano sostenuto le prove per tutti e tre i sistemi e abbiano superato solo quelle per due di essi, potranno presentarsi alle prove per il terzo sistema, con l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di cui al comma precedente.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia i quali siano già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o due sistemi e quelli che vogliono integrare l'abilitazione provvisoria conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 settembre 1938-XVI, dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. In tal caso però essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguita l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione, o il certificato comprovante l'abilitazione provvisoria.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedere tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 al preside dell'Istituto.

Art. 5.

Tutti i candidati ad eccezione di quelli di cui al quarto comma dell'art. 3 sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A, da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dalla tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di 7 o più figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia), rilasciato dal competente Ufficio anagrafico, debitamente legalizzato comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni dovute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio Console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticato, dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-*A*) di L. 200 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del registro o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa) o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di quest'articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per l'educazione nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e pratiche nei giorni e nei locali indicati nell'art. 1 del presente bando, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la tessera di iscrizione al P.N.F., o la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'Autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione è nominata dal Ministro, composta di quattro membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio e una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma (allegato *A*) approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungono almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, Biblioteche e Affari generali - Ufficio concorsi Scuole medie) indicando il nome, il cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero (Direzione generale delle Accademie, Biblioteche e Affari generali - Ufficio concorsi Scuole medie) dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente deccreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. deccreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi d'istituti delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

PROGRAMMI DI ESAMI

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi, Cima, Gabelsgerger-Noë e Meschini (stenografia nazionale) comprendono prove scritte pratiche e orali ed una lezione per ciascuno dei detti sistemi e cioè:

Prove scritte:

1° svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2° svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

Prove pratiche:

1° trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema Gabelsberger-Noë;

2° trascrizione nei caratteri stenografici di uno solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità di circa 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per ultimi 5 minuti e quindi traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali:

1° lettura di uno stenografico italiano a scelta della Commissione;

2° interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759;

3° lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XIII, n. 1185, riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'Istruzione media tecnica;

Visti i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione, approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso i seguenti Istituti:

Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » per la calligrafia;

Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Vincenzo Gioberti » per la dattilografia.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni di esami non abbiano conseguita l'abilitazione, salvo il caso che siano passate almeno due sessioni dall'ultimo esame.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze e i diplomi di Scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933 e i diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali e nautici e nelle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia o della dattilografia nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione media.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 diretta al preside del Regio istituto presso il quale intendono sostenere gli esami.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dalla tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di 7 o più figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia) rilasciato dal competente Ufficio ana-

grafico debitamente legalizzato comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, nome dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto presso il quale hanno domandato di sostenere gli esami qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa Mod. 72-A (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo 5.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle Autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al preside dell'Istituto presso il quale il candidato vuol sostenere gli esami, entro 60 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite costituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto presso il quale la domanda è stata presentata decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni al Ministro per l'educazione nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati s'intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni indicati nel diario allegato al presente decreto (allegato *B*) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto presso il quale hanno domandato di sostenere le prove.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la tessera di iscrizione al P.N.F. o la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono:

a) per la calligrafia: una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale;

b) per la dattilografia: due prove scritte, una prova grafica ed una orale.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi (allegato *A*) approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle Commissioni giudicatrici.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni dal presidente della Commissione esaminatrice o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

La relazione e gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro per l'educazione nazionale sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda, in carta legale da L. 6, diretta al Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale delle Accademie, Biblioteche, Affari generali - Ufficio concorsi Scuole medie — indicando con chiarezza nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, esami sostenuti e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero — Direzione generale delle Accademie, Biblioteche, Affari generali - Ufficio concorsi Scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. recreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi di Istituto delle Scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO A

CALLIGRAFIA

Esami di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende una prova scritta, due grafiche, ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

a) La *prova scritta* consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.
Durata della prova 6 ore.

b) *Prove grafiche*:

La prima prova grafica consta di tre parti:

1) Esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « Corsivo » calligrafico sotto dettatura;

2) Esecuzione in carattere « Inglese » posato dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

3) Saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice di un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « Italiano », « Inglese », « Rotondo », « Stampatello », « Gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.
Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1) Esecuzione di due saggi: uno di « Cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8) l'altro di « Gotico » delle pergamene (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno 10 parole scelte dal candidato con differenti iniziali maiuscole;

2) Esecuzione di alcune lettere di carattere « Romano » (altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della seconda prova grafica con altro saggio a sua scelta di caratteri semplici e decorati diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al n. 1 della prima prova per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza;

c) *Prova orale*:

La prova orale consta di due parti:

1) Discussione intorno agli elaborati;

2) Conversazioni con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa: caratteri tipografici più usati - Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazioni del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche;

d) *Lezione*:

La lezione di carattere teorico pratico della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi a fine di insegnamento collettivo i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

DATTILOGRAFIA

Esame di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una orale che consiste in un colloquio e in una lezione.

A) Prove scritte:

1° Svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.
Durata della prova 6 ore.

2° Improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.
Durata della prova mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

B) La prova grafica comprende tre saggi:

1° Saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di 240 battute al primo minuto — circa quaranta parole — valendosi delle dieci dita.
Durata di questa parte della prova: 10 minuti.

2° Saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato e di lettere e documenti commerciali in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.
Durata di questa parte della prova: 30 minuti.

ALLEGATO *B*

Data	Discipline	Prove
1° maggio 1941-XIX	Calligrafia negli istituti medi	scritta
2 » »	» » » »	grafica
3 » »	» » » »	grafica
5 » »	Dattilografia » » »	scritta
6 » »	» » » »	scritta o grafica

C) Il colloquio della durata di 20 minuti, verte sui seguenti argomenti:

1° Didattica della dattilografia - cenni storici delle macchine da scrivere;

2° La macchina: sue parti e loro funzioni - guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo; cambio del nastro; varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

D) La lezione, di carattere teorico pratico, della durata di circa venti minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Nota. — La seconda prova scritta ed il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno, così pure il secondo ed il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda, quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove di esame.

(580)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.